SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1504-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato n.* **1504**)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 dicembre 1985
(V. *Stampato Camera n.* **3335**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1986

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000)

(Bilancio dello Stato)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 139.484 miliardi, comprese lire 5.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 188.847 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.652 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 213.015 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonchè le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 45.100,6 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.537,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

8. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 2.

1. Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali.

2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, la relazione di cui al comma 1 riguarderà tutte le disposizioni introdotte a partire dall'inizio della IX Legislatura.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;

la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

identico;

la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse:

gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 28, comma 4, della presente legge;

gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;

gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.

3. Non può comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.

4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo e le relative decorrenze sono indicate nella allegata tabella E.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
	agli studenti fuori corso che esercitano attività lavorative.
5. Per gli studenti lavoratori fuori corso, che chiedano la ricognizione della qualità di studente, il primo biennio che importa la maggiorazione del 50 per cento della tassa annuale di fuori corso di cui alla lettera A), n. 3), dell'allegata tabella E, è quello successivo a un numero di anni doppio rispetto a quello della durata legale del corso di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti.	**Soppresso.**
6. Il requisito di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.	5. *Identico.*
7. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.	6. *Identico.*
8. I maggiori importi delle tasse universitarie, di spettanza delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, restano attribuiti agli stessi, a titolo di parziale trasferimento a carico delle Università e degli istituti di istruzione universitaria degli oneri finanziati con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e ad essi destinate.	**Soppresso.**
9. In conseguenza delle maggiori entrate stabilite dal precedente comma 8, a decorrere dall'anno finanziario 1986 sono a carico dei bilanci universitari le seguenti spese, attualmente gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione: borse di studio di addestramento didattico e scientifico; contratti quadriennali con laureati; assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati; contratti con studiosi ed esperti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;	**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
contratti con lettori di madre lingua straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.	
10. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma 9, sono soppresse dall'anno finanziario 1986, in previsione del completo trasferimento alle Università e agli istituti di istruzione universitaria delle dotazioni attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le dotazioni di competenza iscritte ai capitoli nn. 4115, 4117, 4118, 4123, 4125, e cessano le attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione attiva e consultiva della pubblica istruzione in ordine alla ripartizione dei relativi stanziamenti.	**Soppresso.**
11. In relazione alle maggiori entrate previste dal precedente comma 8, lo stanziamento relativo ai contributi per il funzionamento delle Università, di cui al capitolo n. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1986, resta determinato in lire 300 miliardi ed è ripartito anche in modo da riequilibrare i bilanci universitari in correlazione alla diversa maggiore entità delle entrate medesime.	**Soppresso.**
12. In relazione ai maggiori introiti derivanti dalle nuove misure delle tasse scolastiche, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata, a decorrere dall'anno finanziario 1987, alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.	7. A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.
13. Gli importi delle tasse, di cui al presente articolo, possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzio-	**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne, secondo una modulazione basata su scaglioni di reddito e di rendimento scolastico.

14. Per le tasse relative all'anno accademico 1985-1986, già pagate secondo i precedenti importi, gli interessati sono tenuti a corrispondere nell'anno 1986 la differenza a titolo di conguaglio, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione.

15. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

8. *Identico.*

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 5.

1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente artico-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. Il predetto importo di lire 4.292 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonchè l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1986 le tariffe minime di cui al punto *b*) dello stesso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonchè l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera *b*) dello

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti — nonchè quello dei biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana devono essere rapportati a tali tariffe minime.

4. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti — deve essere rapportato a tali tariffe minime.

8. Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttività, secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.

9. Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 27-*nonies* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, presenterà all'ente proprietario. I più significativi parametri di produttività identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno su tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.	
6. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1986.	12. *Identico.*
7. Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6 per cento.	13. *Identico.*
8. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.	14. *Identico.*
9. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento; in caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme e quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.	15. *Identico.*
10. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi	16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
è attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del predetto articolo 4, aumentate del 6 per cento.	
11. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti per l'anno 1985.	17. *Identico.*
12. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere.	18. *Identico.*
13. Per il 1986 il diritto annuale — istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 — è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.	19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

14. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle, *sub* nn. 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:

Voce 3:

diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni ulteriore nominativo, lire 100.

Voce 13:

visura del primo nominativo, lire 5.000;
per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.

15. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:

diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore nominativo, lire 300.

16. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera *a*), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un commissario *ad acta* per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il commissario, che utilizzerà le strutture della regione, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle carenze contabili-amministrative della regione Calabria.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6.

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.

2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:

anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6.

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.

3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

5. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità di cui al comma 2 o, in ogni caso, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1.

6. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, è iscritto un fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonchè a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi.

7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

visto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

7. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.

8. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle gestioni commissariali governative è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1984 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

9. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:

a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

11. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;

c) le assunzioni per esigenze stagionali, nei limiti di quelle effettuate per gli stessi fini nel 1985;

d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonchè le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonchè negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;

f) le assunzioni presso gli enti locali e presso le istituzioni locali e le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti nel corso del 1985 nonchè, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, dei relativi posti vacanti e disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica;*

c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonchè quelle previste dall'articolo 15, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonchè, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

g) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonchè le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonchè le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.

Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.

10. Continuano ad applicarsi nell'anno 1986 ai comuni, province e loro consorzi, nonchè alle aziende speciali degli enti locali le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;

h) *identica;*

i) *identica.*

12. *Identico.*

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

11. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le gestioni commissariali governative presenteranno, entro il 31 marzo 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;

2) del personale non di ruolo comunque in servizio;

3) dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

4) delle procedure di assunzione in corso;

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 21;

6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.

12. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 1985, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

13. Laddove la mancata definizione delle procedure *in itinere* di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli.

14. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

4) *identico;*

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;

6) *identico.*

Inserito, con formulazione modificata, nel comma 22 del presente testo.

Inserito, con identica formulazione, nel comma 22 del presente testo.

Inserito, con identica formulazione, nel comma 22 del presente testo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

15. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 11 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

16. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno, che la sottoporrà al parere della Commissione centrale per la finanza locale.

17. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.

18. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 8, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonchè degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

19. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

20. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.

16. *Identico.*

17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonchè degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

18. *Identico.*

19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 8 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

21. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione.

22. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

(*V. commi 12, 13 e 14 del presente testo*).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

21. *Identico.*

22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure *in itinere* di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

23. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito dal seguente:

«Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a trenta giorni, la supplenza può essere conferita, limitatamente al personale medico e a quello tecnico-sanitario, per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti».

24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23. *Identico:*

«Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti».

24. *Identico.*

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali — e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali — si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dagli enti locali in opere di pubblica utilità. Gli enti, durante il periodo di assunzione, erogheranno agli interessati una somma pari alla differenza tra il salario-stipendio percepito prima della messa in cassa integrazione e la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale.

Art. 8.

Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

2. Le dimissioni presentate dopo tale data avranno effetto dal 10 settembre dell'anno successivo a quello in cui esse sono state presentate.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni».

Art. 9.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Ai fini della determinazione del numero di anni di servizio da considerare per il raggiungimento del massimo o del minimo della pensione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si tiene conto, oltre che dei servizi e periodi valutabili d'ufficio ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, anche dei servizi e periodi per i quali sia stata richiesta la valutazione per il trattamento di quiescenza a carico dello Stato nei termini prescritti dalle norme vigenti. La rinuncia alla valutazione dei periodi e servizi computabili a domanda è ammessa se espressa entro il termine del 31 marzo di cui al precedente comma 3, sempre che il relativo provvedimento di riscatto, di computo o di ricongiunzione non sia stato già registrato dalla Corte dei conti.

5. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 1985-86, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo ma con sede provvisoria; di essi il 50 per cento è destinato ai vincitori dei concorsi in via di espletamento od espletati ed il restante 50 per cento agli aventi titolo all'immissione in ruolo secondo l'ordine delle graduatorie di cui agli articoli 27, secondo comma,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge n. 326.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applicano anche al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, al quale si estendono altresì i criteri previsti dagli articoli 2, undicesimo comma, e 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

8. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

9. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396, del 20 febbraio 1985, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero, e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per supplenze brevi nella provincia ove hanno ottenuto il trasferimento.

10. Le situazioni soprannumerarie saranno riassorbite man mano che verranno a determinarsi per qualsiasi motivo disponibilità di posti; il riassorbimento è disposto con priorità rispetto a qualsiasi altra utilizzazione delle disponibilità medesime.

11. A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 la costituzione delle cattedre o posti-orario di educazione tecnica nella scuola media è effettuata sulla base del numero delle classi, in ragione di una cattedra o posto-orario per ogni sei classi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 luglio 1983.

12. Il soprannumero derivante dall'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 11, non avrà incidenza sul calcolo e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sulla ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive.

13. I docenti di educazione tecnica di ruolo possono ottenere, a domanda, il passaggio ai ruoli relativi ad altri insegnamenti, anche della scuola secondaria superiore, per i quali siano in possesso di specifica abilitazione, con riguardo ai posti disponibili che residueranno, nella quota assegnata ai trasferimenti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti stessi o dei passaggi che saranno disposti a partire dall'anno scolastico 1987-88 e sino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie.

14. Detti docenti possono altresì essere utilizzati, nell'ambito della provincia di titolarità, nelle forme di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Essi possono altresì, a domanda, ottenere il passaggio ad uffici periferici dell'amministrazione scolastica o ad altri settori della pubblica amministrazione, per qualifiche funzionali corrispondenti ed in relazione a vacanze di posti in organico. Le modalità di detto passaggio e di inquadramento sono definite con decreto interministeriale dei Ministri per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del tesoro.

15. Per l'anno scolastico 1986-87 non si darà luogo, in corrispondenza delle vacanze di posti, ad assunzioni di docenti di educazione tecnica di ruolo e non di ruolo quando sia possibile soddisfare alle esigenze dell'insegnamento di tale disciplina mediante l'utilizzazione di un solo docente per ogni sei classi, facendo anche ricorso a docenti soprannumerari o della dotazione organica aggiuntiva o, in mancanza, a docenti di altre scuole dello stesso distretto o di distretti viciniori.

16. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 11 a 15 saranno definite sulla base delle condizioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

17. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubbli-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ca 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti annualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine dei vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-87.

TITOLO V

DISPOSIZIONI
PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO
E AEROPORTUALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni approva un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO V

DISPOSIZIONI
PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO
E AEROPORTUALE

Art. 10.

1. *Identico.*

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonchè per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonchè delle relative infrastrutture; da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.	
5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente: lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.	5. *Identico.*
6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.	6. *Identico.*
7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.	7. *Identico.*
8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: lire 745 miliardi per l'anno 1986; lire 613 miliardi per l'anno 1987; lire 632 miliardi per l'anno 1988.	8. *Identico.*
9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165 miliardi.	9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.	10. *Identico.*
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: lire 50 miliardi per l'anno 1986; lire 40 miliardi per l'anno 1987; lire 40 miliardi per l'anno 1988.	11. *Identico.*
12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.	12. *Identico.*
13. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, tranne che per gli immobili non destinati ad usi e servizi di pubblico interesse.	**Soppresso.**
14. Per gli immobili di cui al comma precedente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta nella misura fissata dall'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.	**Soppresso.**
15. Le disposizioni dei precedenti commi 13 e 14 si applicano anche agli esercizi decorsi.	**Soppresso.**
16. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*)	13. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera *c*), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi — valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 100 miliardi per l'anno 1986, in lire 200 miliardi per l'anno 1987 e in lire 400 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.500 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

17. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite. Il Ministro dei trasporti provvederà ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

identico;

quanto alla lettera *c*), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi — valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

identico.

14. *Identico.*

15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Nulla è innovato circa le disposizioni di cui ai titoli I, II, III, IV, VII,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato.

19. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonchè la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria.

20. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

21. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

22. L'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili e quelle inventariali entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri docu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

VIII e IX della legge 21 novembre 1955, n. 1108, in materia di concessioni ferroviarie. Il Ministro dei trasporti provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle isole in partenza dalle isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. L'Ente Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
mentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.	documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.
23. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonchè al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.	20. *Identico.*
24. Il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.	21. *Identico.*
25. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.	22. *Identico.*
26. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.	23. *Identico.*
27. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.	24. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO VI

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 11.

1. Il fondo di dotazione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione — istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

4. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO VI

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 11.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.	
6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.	6. *Identico.*
7. Il fondo di cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».	7. *Identico.*
8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, è elevata a lire 500 miliardi e destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.	8. *Identico.*
9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.	9. *Identico.*
10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonchè per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641,	10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

11. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.

12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

13. È conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

14. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonchè della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

15. Le predette somme sono destinate alla concessione, rispettivamente, delle seguenti agevolazioni alle società consortili

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

15. *Identico.*

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finaziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

16. La realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.

18. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'ingrosso nonchè alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) *identico;*

2) *identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote: IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988; ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986; EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.	
19. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.	20. *Identico.*
20. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.	21. *Identico.*
21. Sono abrogati il secondo comma e le parole «ed alla copertura di eventuali oneri indiretti» contenute nel quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.	**Soppresso.**
22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) è autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.	22. *Identico.*
23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.	23. *Identico.*
24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire	24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

130 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

25. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 300 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

26. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 300 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

130 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

25. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

26. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. *Identico.*

28. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

29. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dal seguente:

«La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

a) reimpiego degli indennizzi;

b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

c) gravi infermità o menomazioni;

d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;

e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *c*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è elevato a lire 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime finalità, due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

31. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«*Identico.*

Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Iugoslavia è in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo».

32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 è elevata a lire 87 miliardi.

33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 è conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non è stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.

Art. 12.

1. È autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

Art. 12.

1. *Identico.*

2. Le disponibilità finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
	lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi.
2. Per l'anno 1986 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.	3. *Identico.*
3. È altresì autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.	4. *Identico.*
4. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.	5. *Identico.*
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.	6. *Identico.*
6. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	7. *Identico.*
7. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.	8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 13.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

2. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 può esserlo negli anni successivi.

3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. È autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonchè degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TITOLO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 13.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire 10 miliardi nel 1986, di lire 60 miliardi nel 1987 e di lire 50 miliardi nel 1988.

6. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

7. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988.

6. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, è aumentata di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988.

7. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

8. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

9. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.

10. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

11. Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per l'anno 1988.

12. Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.

13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 6

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

Art. 14.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.540 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al primo comma del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Art. 14.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. *Identico.*

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo del-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Dei 2.790 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 990 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 750 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a*) del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b*) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a*) del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b*) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal comma secondo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. Tali comitati deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

7. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorchè concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

8. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale;

d) alla attuazione di iniziative di educazione ambientale volte a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente.

Conseguentemente, lo stanziamento dei capitoli nn. 6964, 6966 e 6968 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 è incrementato, rispettivamente, di lire 5.500 milioni, 500 milioni e 4.000 milioni.

9. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 8, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

soppressa.

Soppresso.

11. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

10. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

11. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

Art. 15.

1. In aggiunta alle somme autorizzate dal precedente articolo 14, comma 1, è altresì autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 150 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali attraverso l'utilizzazione di tecnologie più avanzate ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le proposte-progetti di cui al comma che precede debbono indicare:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

Art. 15.

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori.

2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) la durata del programma e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) le tecnologie che vengono utilizzate.

3. Ove le iniziative di cui al comma 1 interessino le competenze dell'Istituto per la patologia del libro, dell'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche, dell'Istituto per il restauro e dell'Istituto per il catalogo, la realizzazione delle stesse avverrà sotto il diretto controllo dei predetti istituti.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce le proposte-progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

5. Entro il 31 maggio 1986, il CIPE delibera sulle proposte-progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

a) *identica;*

b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) *identica;*

e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) il numero nonchè le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) l'utilizzabilità mediante le moderne tecnologie informatiche della valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

d) il tempo di esecuzione;

e) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

f) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione delle proposte-progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI
IN FAVORE DEL TERRITORIO
E PER CALAMITÀ NATURALI

Art. 16.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 500 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorchè abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;

c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera *b*);

d) l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

7. *Identico.*

8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9. *Identico.*

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI
IN FAVORE DEL TERRITORIO
E PER CALAMITÀ NATURALI

Art. 16.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritti in bilancio.

2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonchè ai sensi del precedente comma 1.

3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 92 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 708 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

2. *Identico.*

3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. È autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è posta a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

6. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a lire 520 miliardi.

7. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.

8. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1° dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

10. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

11. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.

12. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.

13. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.

14. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. *Identico.*

16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi e con le modalità della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e uteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 17.

1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 17.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.	
Art. 18.	Art. 18.
1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, è ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.	1. *Identico.*
2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, è così sostituito: «È conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi».	2. *Identico.*
3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP — Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. — in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870, è stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.	3. *Identico.*
4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento è versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.	4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TITOLO X

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 19.

1. Il complesso di trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilità sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalità dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 19.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

2. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma che precede sono autorizzate senza oneri di interessi.

6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

3. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

7. *Identico.*

4. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

8. *Identico.*

Art. 20.

Art. 20.

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, al 7 per cento dal 1° gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

concedenti di terreni a mezzadria e a colonìa, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1° gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1° gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 68.000 dal 1° gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1° gennaio 1988.

3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

precedentemente stabilita, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio, sulle retribuzioni di cui ai commi precedenti, si computano con quelle verificatesi nei bienni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6. La riliquidazione delle singole rendite, nonchè delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza biennale.

Art. 21.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Art. 22.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

b) le misure del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'arti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6. La riliquidazione delle singole rendite, nonchè delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

1. *Identico:*

a) *identica;*

soppressa;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

colo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, dovuto rispettivamente dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sono aumentate di un punto percentuale per il ripianamento dei disavanzi patrimoniali delle relative gestioni; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere superiore a lire 3.300.000 nè inferiore a lire 103.000 nel caso in cui il reddito di impresa imponibile ai fini IRPEF risulti inferiore a lire 2.055.000;

c) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 102.000 annue;

d) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;

e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 33.000 nè superiore a lire 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;

c) *identica;*

d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 50.000 nè superiore a lire 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nei comuni non montani sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo in misura pari a lire 80.000 annue.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

Art. 23.

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo in misura pari a lire 120.000 annue.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di lire 20.000.

3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, nonchè alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4. *Identico.*

Art. 23.

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1983, n. 79, i limiti di reddito familiari per i nuclei familiari composti di due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli od affiliati minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare all'ente erogatore delle prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, in deroga alle disposizioni dell'articolo 20, comma primo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la cessazione della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato si applica per il primo figlio a carico e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal precedente comma 1. Si applica altresì la cessazione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato per i soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal precedente comma 1.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

3. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorchè in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

5. *Identico.*

4. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

6. *Identico.*

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, conver-

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione del diritto agli assegni familiari, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 24.

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 24.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

Art. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarietà commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarietà è determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna ge-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Art. 25.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stione. In sede di prima applicazione la misura del contributo è pari al 2 per cento.

3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento.

Art. 26.

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale nonchè quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle vigenti aliquote contributive, previdenziali ed assistenziali, a carico dei lavoratori dipendenti. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 27.

1. Le lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono così modificate:

a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

Art. 26.

Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonchè quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonchè all'indennità di richiamo alle armi.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SOCIO-SANITARIA

Art. 27.

1. *Identico:*

a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986 viene fissato in lire 915 miliardi;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988.

3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 28.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1° marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;

b) *identica.*

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanità sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanità e dalle regioni.

3. *Identico.*

Art. 28.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono ele-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. È soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e successive modificazioni, è fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 per ogni prestazione. È abrogato il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Con la stessa decorrenza è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale è stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti sotto indicati:

per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000;

per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000;

per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000;

per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000;

per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000;

per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. È soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 60.000.

3. *Identico.*

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

per nuclei familiari di sette o più persone: lire 19.000.000.

Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonchè le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternità di cui al decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e assimilati.

Art. 29.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonchè, se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali, possono prevedere:

a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 29.

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;

c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o più delle seguenti prestazioni:

prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio;

prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche;

prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio;

prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595;

le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.

2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica;*

c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o più delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 30.

1. La quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche di cui al comma 1 del precedente articolo 28 non può superare le lire 30.000 per ricetta.

2. La esenzione dalla partecipazione alle spese di cui al precedente articolo 28 è fatta salva per le categorie di cittadini previste dai commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 30.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono posti a carico del bilancio dei rispettivi comuni di residenza gli oneri corrispondenti alle quote di partecipazione alla spesa sanitaria non corrisposte dai soggetti esentati in base all'articolo 28, comma 4. L'attestazione del diritto all'esenzione è rilasciata dal comune di residenza.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono regolati i conseguenti rapporti finanziari tra i comuni e le unità sanitarie locali e le modalità di concessione delle esenzioni di cui all'articolo 28, comma 4.

Art. 31.

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura dell'1,35 per cento della retribuzione imponibile.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Art. 31.

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *d*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale posta a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 9,60 per cento della retribuzione imponibile.

5. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

6. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.

7. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fermi restando i minimali di retribuzione imponibili fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

Soppresso.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. *Identico.*

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

8. Gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, si applicano nelle seguenti misure con riferimento ai commi di detto articolo 1:

1) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

2) sgravi di cui al comma 3: 8,45 punti;

3) riduzione contributiva di cui al comma 4: 13,80 per cento;

4) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti.

9. È soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

10. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito assoggettabile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei redditi da pensione, dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale.

11. Il contributo di cui al precedente comma 10 è dovuto anche dai coltivatori

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

7. *Identico.*

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

diretti, mezzadri e coloni, nonchè da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto del 50 per cento per le aziende delle zone montane e svantaggiate.

12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 10 e 11, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende direttocoltivatrici coloniche e mezzadrili ubicate nelle zone montane e svantaggiate la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

13. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 6 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

14. I soggetti di cui al precedente comma, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonchè da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal medesimo precedente comma. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

15. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 4, 10, 11 e 13 del presente articolo si applicano sulla quota della base imponibile non superiore a lire 40.000.000 annue.

16. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento.

17. Nell'ambito del lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 4,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

18. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 4, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per «Proro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 11, lettera *a*), della legge 13 marzo 1958, n. 250.

17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonchè gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a cari-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 7.360 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono ripartiti, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste in favore:

a) delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del comitato previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ai compiti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

co del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18. *Identico.*

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera *a*) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
indicati dall'articolo 30 della stessa legge n. 968; *b*) dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.	
3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.	3. *Identico.*
	4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.
4. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.	5. *Identico.*
5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.	6. *Identico.*
6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.	7. *Identico.*
7. Le parole «ogni trimestre» di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da	8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre «ogni semestre».

8. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente:

«All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro».

13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente:

«I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo».

14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.

15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere *a*), *b*) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.

16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.

17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.

18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.

19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

Art. 33.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazio-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 33.

Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Art. 34.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Art. 34.

1. *Identico.*

2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarrà della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

Art. 35.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cembre 1987, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Le aziende di credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quattro rate di ammontare pari ad un quarto della eccedenza stessa e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1° giugno e 1° dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunichino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.

Art. 35.

1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonchè l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disci-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 36.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

plina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato «Conto speciale per i progetti integrati mediterranei» e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 36.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.

Art. 37.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1986.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

1. *Identico.*

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

TABELLE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER LE TABELLE A, B, C, D, E, F, G (*)

(*) Le parti modificate dalla Camera dei deputati sono riportate con i criteri qui di seguito precisati.

Per le tabelle A, B, C, D:

— per le voci e le cifre modificate dalla Camera dei deputati la modifica introdotta è stampata **in neretto;**

— per le voci e le corrispondenti cifre soppresse dalla Camera dei deputati, la **soppressione** *è specificata* **in neretto,** *voce per voce, recandosi* **in corsivo** *la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

— le voci e le corrispondenti cifre alle quali la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni, vengono omesse.

Per le tabelle E, F, G si riporta il testo approvato dalla Camera dei deputati a fronte di quello approvato dal Senato.

Il testo approvato dal Senato per le tabelle A, B, C, D, E, F, e G viene integralmente riportato nelle pagine 133 e seguenti.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI					
... Omissis ...					
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	**40.000**	**50.000**	—	—	—
... Omissis ...					

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
... *Omissis* ...			
Istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna	**500**	**500**	**500**
	218.300	**388.300**	**397.300**
MINISTERO DEL TESORO			
... *Omissis* ...			
Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui integrativi ai Comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
... *Omissis* ...			
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915	**427.000**	**427.000**	**427.000**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
... *Omissis* ...			
Nuova disciplina della finanza regionale	**7.000**	1.410.000	1.400.000
... *Omissis* ...			
Provvedimenti a favore di portatori di handicaps	**10.000**	**15.000**	**25.000**
	4.623.322	**5.506.808**	**5.357.916**

MINISTERO DELLE FINANZE

... *Omissis* ...

Riforma dell'IRPEF - riassorbimento drenaggio fiscale	5.250.000	**7.400.000**	**8.600.000**
Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni	**10.000**	**200.000**	**200.000**
	5.434.350	**8.034.700**	**9.341.800**

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
... *Omissis* ...			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	**100.000**	**200.000**	**300.000**
... *Omissis* ...			
Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito	**10.000**	**20.000**	**30.000**
	302.765	**551.065**	**771.865**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
... *Omissis* ...			
Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984	**28.000**	—	—
	158.700	170.700	200.700

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
... *Omissis* ...			
Piano nazionale per l'informatica	**93.000**	**85.000**	**85.000**
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	**102.200**	**213.100**	**307.400**
Programma di attività elettive nonchè per l'educazione alla salute e per iniziative giovanili volte alla prevenzione della tossicodipendenza	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	354.645	**477.545**	**621.845**
MINISTERO DELL'INTERNO			
... *Omissis* ...			
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	**20.000**	**20.000**	**20.000**
... *Omissis* ...			
Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane)	**19.123.600**	**25.195.000**	**26.263.200**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
... *Omissis* ...			
	19.210.850	**25.284.700**	**26.353.900**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DEI TRASPORTI			
... *Omissis* ...			
Copertura deficit *delle aziende di trasporto*	**soppresso**	—	—
Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985	—	**160.000**	**160.000**
	75.700	**240.700**	**305.700**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
... *Omissis* ...			

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Promozione e coordinamento delle politiche per il risparmio energetico	**5.000**	**10.000**	**10.000**
... *Omissis* ...			
	11.450	**16.450**	**16.450**

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

... *Omissis* ...

Proroga al 31 dicembre 1986 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria	**205.000**	—	—
	8.514.000	8.977.000	9.623.800

... *Omissis* ...

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Nuova disciplina giuridica ed economica dei dirigenti dello Stato	235.000	**280.000**	**280.000**
Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo	—	**50**	**300.000**
	282.500	**327.550**	**619.500**
	39.644.722	**50.264.658**	**54.001.776**

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Interventi per calamità naturali	**150.000**	**250.000**	**250.000**
... *Omissis* ...			
	192.000	**292.000**	**292.000**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento	**1.100.000**	**2.200.000**	**3.300.000**
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia	**25.000**	**175.000**	**250.000**
	1.125.000	**2.375.000**	**3.550.000**

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
... *Omissis* ...			
Finanziamento del piano decennale della grande viabilità	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
... *Omissis* ...			
	255.000	**260.000**	**165.000**
... *Omissis* ...			
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
... *Omissis* ...			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Servizi all'innovazione per l'impresa minore	20.000	**30.000**	**40.000**
Incentivi per l'acquisizione dei servizi reali da parte delle piccole e medie imprese	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Incentivi per le piccole e medie imprese	**120.000**	**40.000**	**40.000**
... *Omissis* ...			
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	95.000	145.000	**150.000**
... *Omissis* ...			
Piano finanziamento ENEA 1985-89	**480.000**	**1.070.000**	**1.100.000**
Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio	**20.000**	**30.000**	**70.000**
	950.000	**1.395.000**	**1.485.000**

... *Omissis* ...

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Interventi a favore della regione Sardegna	**soppresso**	230.000	300.000
... *Omissis* ...			
Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione	**1.425.000**	2.700.000	3.000.000
... *Omissis* ...			
	5.890.000	9.290.000	7.479.000
	17.677.874	**21.178.674**	**27.068.807**

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA D (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
... *Omissis* ...			
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 24 dicembre 1955, n. 1312: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. 1008)	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
... *Omissis* ...			
Legge 8 febbraio 1973, n. 17: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. 1009)	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
... *Omissis* ...			

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di immatricolazione	100.000
2) Tassa annuale di iscrizione	300.000
3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente:	
— 1° e 2° anno	300.000
— per ciascun anno del biennio successivo	importo del biennio precedente aumentato del 50 per cento fino ad un tetto massimo di lire 2.000.000.
B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa di esame di ammissione alle varie Scuole	50.000
2) Tassa di immatricolazione	100.000
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	300.000
4) Tassa di esami conclusivi di diploma dei corsi di studio di accademie e conservatori	200.000
5) Tassa di esame di livello inferiore all'esame finale	50.000

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di immatricolazione	50.000
2) Tassa annuale di iscrizione	120.000
3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo e secondo anno, per gli studenti dei corsi di laurea quadriennali	120.000
4) Tassa annuale per gli studenti fuori corso del primo, secondo e terzo anno, per gli studenti dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio	120.000
Tassa annuale per gli studenti del terzo, quarto, quinto e sesto anno di fuori corso dei corsi di laurea di durata quadriennale	240.000
Tassa annuale per gli studenti del quarto, quinto e sesto anno di fuori corso, dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio	240.000
Tassa annuale per ciascun anno successivo al sesto	Importo dell'anno precedente + 10%
5) Le università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari, nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso.	
B) I) *Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa di esame di ammissione	10.000
2) Tassa di immatricolazione	10.000
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	35.000
II) *Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.*	
1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole	25.000
2) Tassa di immatricolazione	50.000
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	120.000

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Segue: TABELLA E

DENOMINAZIONE	Importo
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di iscrizione	20.000
2) Tassa di frequenza	80.000

NOTE: 1) Le tasse di cui alla lettera A decorrono dall'anno accademico 1985/86 ivi compresa la tassa annuale per gli studenti che siano già fuori corso, considerando a tal fine il predetto anno accademico 1985-86 come primo anno fuori corso, qualunque sia la posizione dello studente.
2) Le tasse di cui alla lettera B decorrono dall'anno accademico 1985/86.
3) Le tasse di cui alla lettera C decorrono dall'anno scolastico 1986/87.
4) La tassa di cui alla lettera B punto 3, per quanto concerne i conservatori, è ridotta alla metà qualora l'iscrizione venga chiesta per un secondo corso da parte di coloro che siano già iscritti ad altro corso per il quale abbiano corrisposto la tassa per intero.

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di laurea o di diploma e tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento	250.000
B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze	50.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA E

DENOMINAZIONE	Importo
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di iscrizione	10.000
2) Tassa di frequenza	25.000

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e istituti superiori.*	
1) Tassa di laurea o di diploma	150.000
2) Tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento	250.000
B) I) *Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze	25.000
II) *Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.*	
1) Tassa di diploma	150.000

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Segue: TABELLA E

DENOMINAZIONE	Importo
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi	50.000
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione	50.000

NOTA: Le tasse universitarie e scolastiche di cui alla presente tabella decorrono rispettivamente dall'anno accademico 1985/86 e dall'anno scolastico 1985/86.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA E

DENOMINAZIONE	Importo
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi	25.000
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione	20.000

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

REDDITO FAMILIARE	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1	60.000	120.000	180.000	240.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 1,25	30.000	90.000	150.000	210.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 1,50	—	60.000	120.000	180.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 1,75	—	—	90.000	150.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 2	—	—	—	120.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

Identica.

TABELLA G

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA G

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

SETTORI	Qualifica	Aliquota %
— Industria	operai	2,22 per cento
— Lavorazione foglia del tabacco	operai	
— Artigianato	operai	
— Industria e artigianato	lavoranti a domicilio	
— Pesca costiera non rientrante nell'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413	operai	
— Pesca rientrante nell'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413	operai	
— Gente dell'aria	operai	
— Lavoratori dello spettacolo	operai	
— Lavoratori dei giornali quotidiani	operai	
— Cooperative (*) (settore commercio)	operai ed impiegati	2,44 per cento
— Commercio	operai ed impiegati	
— Pubblici esercizi	operai ed impiegati	
— Dipendenti da proprietari di fabbricati	pulitori ed operai	
— Servizio di culto	operai e sacrestani	
— Credito e assicurazioni	operai	2,55 per cento
— Trasporti	dipendenti da aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148	2,72 per cento

(*) Per i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve fare riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA G

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

SETTORI	Aliquota %
Agricoltura	0,683
Industria	2,22
Artigianato	
Personale marittimo navigante	
Gente dell'aria	
Lavoratori dello spettacolo	
Lavoratori dei giornali quotidiani	
Commercio (e assimilati)	2,44 (1)
Dipendenti da proprietari di fabbricati	
Servizi di culto	
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	2,55
Trasporti	2,72 (2)
Cooperative (3)	—

(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n. 1.

(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

TABELLE A, B, C, D, E, F e G
(Testo approvato dal Senato)

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	98.000	2002
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	36.800	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	—	*(a)* 200.000	*(b)* 200.000	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	50.000	50.000	50.000	*(c)* 110.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	*(b)* 20.000	—	—	—	—
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	*(d)* 9.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(c) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.
(d) Quota relativa all'anno 1978.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	*(a)* 5.000	*(b)* 10.000	*(a)* 10.000	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	20.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	*(c)* 54.000	—	—
Totale	44.000	24.000	54.000	—	—
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	—	*(d)* 160.000	—	—	—
Decreto-legge n. 277 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	150.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	18.500	1996

(a) Parte della quota relativa all'anno 1981.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1980.
(c) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.
(d) Quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	73.000	133.000	(a) 193.000	(b) 707.000	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	62.000	(c) 331.000	—	—
Totale	166.000	195.000	524.000	707.000	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	170.000	1997
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	120.000	120.000	120.000	700.000	1994
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(d) 1.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	(e) 6.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(c) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.
(d) Quota relativa all'anno 1982.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	—	(a) 300.000	—	—	—
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	60.000	—	—	—	—
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	(b) 45.000	1989
Totale	85.000	325.000	25.000	45.000	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	255.000	1997
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419)	(c) 20.700	—	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 8647 e 9175)	(d) 81.000	(e) 30.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
(c) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2.700 relativi all'anno 1984.
(d) Comprende parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1983 e parte (milioni 51.000) della quota relativa all'anno 1984.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1982.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	*(a)* 50.000	*(a)* 70.000	—	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	490.000	—	—	—	—
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	35.000	1992
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	14.000	1992
Totale	14.000	14.000	14.000	49.000	—
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	*(b)* 4.050	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	4.580.000	1992
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796 e 8169	*(a)* 250.000	1.150.000	*(c)* 400.000	—	—
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	*(d)* 220.000	120.000	120.000	—	—
Totale	470.000	1.270.000	520.000	—	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	*(e)* 10.000	—	—	—	—
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	10.000	*(f)* 10.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(b) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 500.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 450.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1986.
(d) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1985.
(f) Quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	—	(a) 1.000.000	—	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	—	—	—
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	11.000	—	—	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743 e 7775)	430.000	430.000	1.220.000	300.000	1990
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	(b) 267.000	—	—	—
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	(c) 180.000	1991

(a) Quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(c) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903, 7905)	*(a)* 146.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7811/p, 8787 e 8809	*(b)* 192.500	*(c)* 62.500	12.500	175.000	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	35.000	1991
— Lavori pubblici: capp. 7723, 9050, 9066 e 9170	*(d)* 45.000	—	—	—	—
Totale	247.500	72.500	22.500	210.000	—
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (Lavori pubblici: cap. 7206)	*(d)* 2.000	—	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	91.000	*(d)* 52.500	—	—	—

(a) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1985.
(c) Di cui milioni 50.000 a totale copertura del finanziamento di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (art. 11 legge finanziaria 1985).
(d) Parte della quota relativa all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	322.000	322.000	322.000	1.097.000	1989
— Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	650.000	650.000	250.000	2.000.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	140.000	1989
Totale	1.112.000	1.112.000	712.000	3.237.000	—
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	90.000	—	—	—	—
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	28.000	2002
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811/p)	*(a)* 180.000	150.000	150.000	920.000	1992

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:					
— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e 9059	5.450	7.700	—	—	—
— Industria: capp. 7042 e 7045	(a) 4.650	(b) 4.150	2.150	—	—
Totale	10.100	11.850	2.150	—	—
Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	400.000	(c) 2.840.000	(d) 8.630.000	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):					
— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	400.000	400.000	400.000	1.100.000	1990
— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	10.000	10.000	10.000	—	—

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.
(b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1984.
(c) Di cui milioni 1.220.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(d) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: capp. 8014 e 7743)	400.000	—	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro: cap. 7777)	80.000	—	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)	70.000	—	—	—	—
— Art. 37, ottavo comma - Completamento di opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)	20.000	—	—	—	—
Totale	980.000	410.000	410.000	1.100.000	—
Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni:					
— Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	300.000	—	—	—	—
— Art. 15 - Completamento dei lavori di piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	15.000	—	—	—	—
Totale	315.000	—	—	—	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, 14° comma, della legge n. 887 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:					
— Presidenza: cap. 7600	320.000	170.000	480.000	—	—
— Lavori pubblici: cap. 9307	10.000	—	—	—	—
Totale	330.000	170.000	480.000	—	—
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	40.000	80.000	1990
Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	4.600	—	—	—	—
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	20.000	—	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	50.000	1993
Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)	30.000	*(a)* 255.000	*(a)* 123.000	48.000	1989
Legge n. 798 del 1984 - Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia:					
— Art. 2, lettera *a*) - Lavori pubblici: capp. 7011, 7012, 7510, 7733, 7734, 7735, 8649, 8650, 9420 e 9421	64.500	*(b)* 50.000	—	—	—
— Art. 2, lettera *b*) - Tesoro: cap. 8812	2.000	—	—	—	—
— Art. 2, lettera *c*) - Lavori pubblici: capp. 8273, 9446 e 9449	71.000	—	—	—	—
— Art. 2, lettera *e*) - Industria: cap. 7550	5.000	—	—	—	—
Totale	142.500	50.000	—	—	—
Legge 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
— Art. 8, ventitreesimo comma - Realizzazione del programma triennale 1979-81 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap. 7789)	500.000	500.000	500.000	—	—

(a) Di cui milioni 75.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 9, sesto comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	150.000	390.000	390.000	1.470.000	1991
— Art. 11, primo comma - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8411)	150.000	250.000	(a) 50.000	—	—
— Art. 11, sesto comma - Edilizia residenziale (Tesoro: cap. 8171)	40.000	—	—	—	—
— Art. 11, settimo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	9.000	9.000	—	—	—
— Art. 11, ottavo comma - Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 7763)	1.000	1.000	—	—	—
— Art. 11, nono comma - Programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	800.000	700.000	—	—	—
— Art. 11, decimo comma - Fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	1.800.000	1.700.000	—	—	—
— Art. 11, dodicesimo comma - Opere a totale carico dello Stato nonché ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati nelle zone del Belice e in quelle della Sicilia occidentale:					
— Lavori pubblici: capp. 8647, 9051 e 9175	40.000	40.000	—	—	—
— Tesoro: cap. 8778	25.000	25.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 11, tredicesimo comma - Tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	1.000	1.000	—	—	—
— Art. 11, quindicesimo comma - Opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo (Lavori pubblici: cap. 7725)	14.000	10.000	—	—	—
— Art. 11, ventesimo comma - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	150.000	150.000	—	—	—
— Art. 14, primo comma - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	600.000	700.000	—	—	—
— Art. 14, terzo comma - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	600.000	700.000	—	—	—
— Art. 14, sesto comma - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	80.000	240.000	1991
— Art. 14, decimo comma - Aumento del capitale sociale della GEPI:					
— Tesoro: cap. 8018	105.000	105.000	—	—	—
— Partecipazioni: cap. 7562	105.000	105.000	—	—	—
— Art. 14, undicesimo comma - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	400.000	1999
— Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	60.000	1994

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
— Art. 19, secondo comma - Potenziamento e ammodernamento dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno: cap. 2779)	200.000	300.000	—	—	—
Totale	5.430.000	5.826.000	1.080.000	2.170.000	—
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:					
— Tesoro: capp. 7820 e 8171	150.000	*(a)* 770.000	*(b)* 270.000	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8267	—	*(c)* 150.000	*(d)* 280.000	—	—
Totale	150.000	920.000	550.000	—	—
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	150.000	*(e)* 450.000	*(e)* 570.000	—	—

(a) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota dell'anno 1986.
(c) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale.
(d) Di cui milioni 130.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1986, rinviata al 1988.
(e) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 31 del 1985 - Rifinanziamento della legge n. 41 del 1982, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (Marina mercantile: capp. 8558, 8559 e 8560)	38.000	—	—	—	—
Legge n. 49 del 1985 - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Tesoro: cap. 8019)	20.000	20.000	—	—	—
Legge n. 95 del 1985 - Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle strade ed autostrade statali (Tesoro: cap. 7781)	75.000	—	—	—	—
Legge n. 99 del 1985 - Interventi in materia di opere pubbliche:					
— Bilancio: cap. 7085	175.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 1142	6.500	(a) 393.500	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7715	25.000	—	—	—	—
Totale	206.500	393.500	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
Legge n. 135 del 1985 - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Tesoro: cap. 7760)	*(a)* 1.000	*(b)* 2.000	*(b)* 3.000	—	—
Legge n. 197 del 1985 - Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n. 336:					
— Interno: cap. 3167	55.000	55.000	45.000	45.000	1989
— Lavori pubblici: cap. 8438	30.000	30.000	30.000	30.000	1989
Totale	85.000	85.000	75.000	75.000	—
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap. 7503)	*(c)* 23.000	30.000	37.000	135.000	1991
Legge n. 286 del 1985 - Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-88 (Pubblica istruzione: cap. 8556)	220.000	230.000	240.000	—	—
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relati-					

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(c) Di cui milioni 8.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
vamente al periodo 1985-88 (Marina mercantile: capp. 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 e 7551)	(a) 565.000	115.000	280.000	—	—
Legge n. 331 del 1985 - Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Pubblica istruzione: capp. 8554 e 8555)	300.000	300.000	260.000	—	—
Legge n. 335 del 1985 - Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap. 8101)	11.000	11.000	11.000	20.000	1989
Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap. 7561)	90.000	100.000	115.000	120.000	1989
Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509)	—	170.000	(b) 300.000	(c) 520.000	1989
Legge n. 462 del 1985 - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico:					
— Tesoro: cap. 8793	7.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 9422	2.000	3.000	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8006 e 8105	5.000	—	—	—	—
Totale	14.000	3.000	—	—	—

B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983

(a) Di cui milioni 55.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno dodecennale.
(b) Di cui milioni 130.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(c) Di cui milioni 40.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
- Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	745.000	257.000	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
— Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	200.000	1.200.000	1994
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	50.000	15.000	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
— Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	100.000	300.000	300.000	*(a)* 2.300.000	1994

(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985 e milioni 200.000 relativi all'anno 1986.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Reintegro fondo per la protezione civile	—	120.000	120.000
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale	3.000	3.000	3.000
Ordinamento della Corte dei conti	4.000	6.000	15.000
Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato	5.500	8.500	8.500
Convenzione RAI-San Marino	6.000	6.000	6.000
Istituzione del Ministero dell'ecologia	10.000	15.000	20.000
Costituzione dell'Agenzia spaziale	10.000	20.000	20.000
Istituzione del Servizio geologico nazionale	10.000	25.000	40.000
Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	19.300	39.300	39.300
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	20.000	20.000	20.000
Rifinanziamento della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	120.000	115.000	95.000
Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14	10.000	10.000	10.000
	217.800	387.800	396.800
MINISTERO DEL TESORO			
Adeguamento delle pensioni straordinarie	42	45	48
Disciplina delle offerte pubbliche di valori immobiliari e modifiche ed integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216	50	50	50

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 - Comitato pensioni privilegiate ordinarie	93	93	93
Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici «Lyda Borelli»	120	120	120
Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	300	300	300
Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma	4.000	3.000	—
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste	4.000	5.000	5.000
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	4.500	6.100	6.600
Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui integrativi ai Comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980	6.000	6.000	6.000
Norme sulla gestione delle case-albergo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	9.210	10.480	—
Norme per lo scioglimento dell'ente scuola materna per la Sardegna	12.100	12.100	12.100
Adeguamento del regime fiscale delle banane	21.000	21.000	21.000
Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980	22.000	43.000	43.000
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche	62.617	—	—
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)	75.000	75.000	100.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	184.790	205.520	22.605
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915	327.000	327.000	327.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto	280.000	280.000	280.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato. Regolazione finanziaria (di cui miliardi 18 per interesse)	464.500	318.000	—
Interessi sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali e sui prestiti esteri	500.000	720.000	920.000
Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse	1.000.000	320.000	320.000
Nuova disciplina della finanza regionale	1.342.000	1.410.000	1.400.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (Modifica base IVA dall'1 per cento all'1,12 per cento e quota di rimborso al Regno Unito)	1.520.000	1.620.000	1.760.000
Integrazione assegni accessori pensioni privilegiate ordinarie e corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra a favore dei grandi invalidi militari	10.000	10.000	10.000
Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia	5.000	5.000	5.000
	5.854.322	5.397.808	5.238.916
MINISTERO DELLE FINANZE			
Spese per la gestione del Centro comune doganale italo-austriaco al valico di Tarvisio	200	400	600
Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste	1.000	1.100	1.200

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi	40.000	40.000	40.000
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	133.150	393.200	500.000
Riforma dell'IRPEF - riassorbimento drenaggio fiscale	5.250.000	8.600.000	8.200.000
	5.424.350	9.034.700	8.741.800
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Aumento del contributo al CIRIEC	60	60	60
Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	1.000	1.000	1.000
Delega legislativa al Goveno della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	2.500	3.000	3.000
	3.560	4.060	4.060
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del tribunale e della corte d'appello in materia di tossicodipendenza	50	50	50
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	300	300	300
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo»	315	315	315
Modifiche all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti	1.000	2.000	2.000
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione ufficio tecnico)	1.000	1.000	1.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena	1.400	1.400	1.400
Esercizio delle banche di dati personali ad elaborazione informatica	2.000	2.000	2.000
Attuazione delega per legge fallimentare, per testo unico legislazione antimafia e istituzione registro delle imprese	3.000	10.500	9.500
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni	3.500	3.500	3.500
Riforma sistema giustizia minorile e istituzione archivio elettronico per la banca dati istruttori	4.000	13.000	6.000
Indennità spettante ai custodi ed ai testimoni	7.000	7.500	8.000
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	8.500	8.500	8.500
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria	19.900	76.900	189.900
Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie	23.100	23.100	23.100
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	6.000	6.000	6.000
Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonchè a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria	24.000	47.300	47.600
Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
	(milioni di lire)		
l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori	40.000	80.000	85.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario (Istituzione del giudice di pace)	48.000	48.000	48.000
	193.065	331.365	442.165
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato	150	150	150
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	600	600	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico	600	600	600
Proroga dell'attività di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977	800	800	800
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali	1.550	1.550	1.550
Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione provvisoria di accordi internazionali	4.000	4.000	4.000
Fondo sociale per l'emigrazione	8.500	10.000	10.000
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	15.000	15.000	15.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	30.000	70.000	100.000
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari	68.000	68.000	68.000
Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i lavori organizzativi connessi alle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana	1.500	—	—
	130.700	170.700	200.700

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese	45	45	45
Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede in Roma	50	50	50
Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali	200	200	200
Proroga del contributo al Centro alti studi internazionali per il quinquennio 1986-91	300	300	300
Rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale	400	400	400
Statizzazione scuole materne ed elementari gestite dall'Opera nazionale Montessori	450	450	450
Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le Università degli studi	3.000	3.000	3.000
Concessione di un contributo statale all'Istituto nazionale di geofisica	5.000	5.000	5.000
Norme per il personale tecnico e amministrativo delle Università	50.000	100.000	150.000
Università non statali legalmente riconosciute	90.000	60.000	60.000
Piano nazionale per l'informatica	100.000	100.000	100.000
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	112.200	223.100	317.400
	361.645	492.545	636.845
MINISTERO DELL'INTERNO			
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	1.000	1.000	1.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	6.250	6.700	6.700
Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	50.000	50.000	50.000
Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane)	23.423.600	24.670.000	25.717.200
Provvidenze per la minoranza slovena	10.000	12.000	13.000
	23.490.850	24.739.700	25.787.900
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Norme in materia di edilizia penitenziaria	3.000	3.000	3.000
Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS	3.100	4.000	5.000
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici	7.500	18.500	27.500
Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese	150.000	24.000	24.000
	163.600	49.500	59.500
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Istituzione del comitato per la sicurezza del volo	700	700	700
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori	10.000	10.000	10.000
Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n. 245 del 1984	5.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	25.000	25.000	25.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	35.000	35.000	100.000
Copertura *deficit* delle aziende di trasporto	296.000	—	—
	371.700	80.700	145.700
MINISTERO DELLA DIFESA			
Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza	2.000	2.000	2.000
Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari	4.500	4.500	4.500
Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace	5.700	6.000	3.900
Vestiario ufficiali e sottufficiali	8.500	10.500	14.400
Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri	9.700	6.500	6.800
	30.400	29.500	31.600
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti le sezioni specializzate agrarie	520	520	520

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Classificazione e denominazione di origine per l'olio d'oliva	2.600	2.600	2.600
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	6.740	11.740	30.000
	9.860	14.860	33.120
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Tutela della ceramica artistica	50	50	50
Attuazione della direttiva CEE n. 83/189 relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche	200	200	200
Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale	2.600	2.600	2.600
Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	3.600	3.600	3.600
	6.450	6.450	6.450
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi	20.000	20.000	20.000
Agenzie del lavoro sperimentali	30.000	30.000	30.000
Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile	39.000	60.000	80.000
Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata	40.000	20.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Servizio nazionale dell'impiego	80.000	72.000	100.000
Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro	100.000	295.000	395.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia	8.000.000	8.480.000	8.988.800
	8.309.000	8.977.000	9.623.800
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Controllo dell'esportazione e dei transiti di materiale di armamento	10	10	10
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	315	315	315
	325	325	325
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Contributo annuo al convitto «G. Marconi», con sede in Camogli	150	150	150
Norme in materia di programmazione portuale	645	645	645
Norme in materia di formazione per la gente del mare	2.000	2.000	2.000
Partecipazione italiana al finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo nel biennio 1986-87	3.000	—	—
Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale	142.000	70.000	133.000
	147.795	72.795	135.795

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Potenziamento sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità.....	5.000	10.000	10.000
Indennità di rischio per i tecnici radiologi.....	38.000	38.000	38.000
	43.000	48.000	48.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.....	1.500	1.500	—
Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati	50.000	50.000	50.000
	51.500	51.500	50.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza	200	200	200
Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico.....	400	400	400
Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.....	500	500	500
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei.....	1.000	3.500	3.500
Potenziamento organici e strutture del Ministero per i beni culturali ed ambientali.....	6.000	14.000	24.000
	8.100	18.600	28.600

- *Segue:* TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani emigrati	1.500	1.500	1.500
Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali	7.000	7.000	8.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese	9.000	9.000	—
Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle società consortili	30.000	30.000	30.000
Nuova disciplina giuridica ed economica dei dirigenti dello Stato	235.000	235.000	235.000
	282.500	282.500	274.500
	45.100.522	50.190.408	51.886.576

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Interventi per la tutela ambientale	42.000	42.000	42.000
MINISTERO DEL TESORO			
Costituzione di un istituto nazionale per gli investimenti all'estero	1.000	50.000	51.000
Consorzi di garanzia collettiva fidi nei diversi settori	5.000	5.000	5.000
Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica	25.000	25.000	—
Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73	50.000	100.000	150.000
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	80.000	100.000	116.000
Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali	575.624	501.524	349.307
Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno	8.200.000	5.000.000	12.000.000
	8.936.624	5.781.524	12.671.307
MINISTERO DELLE FINANZE			
Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza	20.000	140.000	170.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	2.000	1.500	1.500
Contributo in favore delle comunità montane	145.000	157.000	168.000
	147.000	158.500	169.500
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Accordo relativo al sistema operativo satellite Meteosat (Eumetsat)	14.000	14.000	14.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento	900.000	1.800.000	2.700.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO	5.000	10.000	10.000
Conservazione e recupero del rione Sassi di Matera	20.000	20.000	30.000
Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio	30.000	20.000	15.000
Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico	70.000	80.000	110.000
Finanziamento del piano decennale della grande viabilità	100.000	100.000	2.000.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione	130.000	130.000	—
	355.000	360.000	2.165.000
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa	60.000	60.000	60.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	8.000	8.000	8.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Sovvenzione carbon coke	—	5.000	5.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	5.000	5.000	10.000
Società finanziarie per l'innovazione	10.000	10.000	10.000
Servizi all'innovazione per l'impresa minore	20.000	20.000	20.000
Incentivi per l'acquisizione dei servizi reali da parte delle piccole e medie imprese	20.000	40.000	40.000
Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale	40.000	40.000	40.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	95.000	145.000	—
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981	160.000	20.000	20.000
Piano finanziamento ENEA 1985-89	500.000	1.100.000	1.170.000
	850.000	1.385.000	1.315.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Disciplina del credito peschereccio di esercizio	3.600	3.000	—
Misure a sostegno della cantieristica da diporto	5.000	5.000	5.000
Ulteriori interventi per la difesa del mare (rifinanziamento legge n. 979 del 1982)	19.000	34.000	—
Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio	32.650	32.650	—
	60.250	74.650	5.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale	—	1.300.000	1.000.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Disposizioni in materia di calamità naturali	20.000	30.000	—

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
		(milioni di lire)	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Collegamento stabile fra la Sicilia e il Continente....	90.000	—	—
Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto	100.000	200.000	300.000
Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.....	180.000	280.000	—
Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine	140.000	230.000	330.000
Programma di rilancio del settore aeronautico.....	200.000	200.000	250.000
Difesa del suolo	200.000	1.000.000	1.586.000
Interventi a favore della regione Sardegna	200.000	230.000	300.000
Interventi a favore della regione Calabria	750.000	850.000	363.000
Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile....	700.000	1.000.000	1.200.000
Piano decennale della grande viabilità e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982	2.100.000	2.500.000	—
Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione	1.460.000	2.700.000	3.000.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale	5.000	100.000	150.000
	6.125.000	9.290.000	7.479.000
	17.537.874	20.443.674	27.798.807

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1193)	30	33	34
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)	2.415	2.535	2.713
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
— Art. 11 - Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 (cap. 7141) (CNR)	698.000	700.000	749.000
— Art. 12 - Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. 7143)	187.000	156.000	166.920
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1183)	116.000	125.280	135.300
Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e art. 1,			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (cap. 6562)	120.000	—	—
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 24 dicembre 1955, n. 1312: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. 1008)	13.992	14.691	15.274
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)	1.743.998,6	1.948.098,4	2.240.313,1
Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739)	6.825	2.100	2.247
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	78.600	82.530	85.831
Legge 8 febbraio 1973, n. 17: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. 1009)	8.709	8.709	9.057
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. 4505) (CONSOB)	20.000	25.000	30.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p)	70.163	70.163	70.163

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 3 ottobre 1977, n. 863: Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap. 8321)	328.000	350.000	364.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: — Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p)	26.117,871	26.118	26.118
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	180.000	189.000	197.000
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap. 6683)	5.500	6.064	6.306
Legge 5 agosto 1978, n. 468: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 7) (cap. 6854)	1.400.000	1.500.000	1.600.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): — Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. 8168)	63.000	63.000	63.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p)	50.000	55.125	57.330
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	311.396	326.965	340.043
— Art. 39 - Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto (cap. 4493/p)	5.983,359	—	—
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585)			
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— Art. 37 - Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	70.000	70.000	72.800
Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:			
— Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi)			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p)	230.000	230.000	230.000
Legge 3 febbraio 1976, n. 11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. 4499) Legge 29 novembre 1980, n. 887: Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. 4499)	110.000	120.000	124.800
Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173/p e 9005)	1.053.232	2.371.300	3.040.550
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	270.000	270.000	270.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. 7798/p)	120.000	120.000	120.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4532/p e 4531)	1.050.000	1.105.500	1.152.400
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	200.000	210.000	220.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081)	864.000	926.000	985.000
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	4.500	4.800	5.100
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4620)	3.500	3.638	3.783
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione interna-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
zionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. 3117)	3.000	3.200	3.350
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)	10.000	10.000	10.000
Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251)	215.000	232.200	248.500
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)	815	854	889
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	261	275	286
Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)	647.900	919.332	982.027
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	2.200	2.315	2.408
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	3.925	3.925	3.925

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 4122)	7.300	6.615	6.879
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato» (cap. 2841)	3.000	3.000	3.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo «Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168: Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (cap. 7871)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministra-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
zione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art. 17 (Fondi scorta):			
— Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	70.000	77.175	80.262
— Arma dei carabinieri (cap. 4791)	25.000	27.562	28.665
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)	70.000	70.000	70.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Legge 29 aprile 1949, n. 264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap. 3579)	100	100	100
Legge 17 ottobre 1961, n. 1038: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (cap. 3578)	11.380	11.380	11.380
Legge 3 giugno 1975, n. 160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p e 3604)	570.000	570.000	570.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:			
— Art. 12 - Finanziamento delle attivi-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
tà di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)	30.000	30.000	30.000
Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
— Art. 27 - Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap. 3591/p)	105.000	105.000	105.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. 1606 e 1610)	151.770	170.535	191.715
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973, n. 878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. 1556)	8	8	8
Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181)	700	700	700

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
— Art. 9 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571)	1.200	1.300	1.400
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.100	1.150	1.200
Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			
— Art. 25 (ottavo comma) - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509)	3.050	3.200	3.320
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	100	105	110
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.200	1.400	1.700
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	45.000	50.000	55.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	1.600	1.680	1.750
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro) (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)	2.600	2.731	2.947
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	12.300	12.300	12.300

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di immatricolazione	100.000
2) Tassa annuale di iscrizione	300.000
3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente:	
— 1° e 2° anno	300.000
— per ciascun anno del biennio successivo	importo del biennio precedente aumentato del 50 per cento fino ad un tetto massimo di lire 2.000.000.
B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa di esame di ammissione alle varie Scuole	50.000
2) Tassa di immatricolazione	100.000
3) Tassa di frequenza di ciascun anno	300.000
4) Tassa di esami conclusivi di diploma dei corsi di studio di accademie e conservatori	200.000
5) Tassa di esame di livello inferiore all'esame finale	50.000
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di iscrizione	20.000
2) Tassa di frequenza	80.000

NOTE: 1) Le tasse di cui alla lettera A decorrono dall'anno accademico 1985/86 ivi compresa la tassa annuale per gli studenti che siano già fuori corso, considerando a tal fine il predetto anno accademico 1985-86 come primo anno fuori corso, qualunque sia la posizione dello studente.

2) Le tasse di cui alla lettera B decorrono dall'anno accademico 1985/86.

3) Le tasse di cui alla lettera C decorrono dall'anno scolastico 1986/87.

4) La tassa di cui alla lettera B punto 3, per quanto concerne i conservatori, è ridotta alla metà qualora l'iscrizione venga chiesta per un secondo corso da parte di coloro che siano già iscritti ad altro corso per il quale abbiano corrisposto la tassa per intero.

Segue: TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA

DENOMINAZIONE	Importo
A) *Università e Istituti superiori.*	
1) Tassa di laurea o di diploma e tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento	250.000
B) *Convervatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*	
1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze	50.000
C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*	
1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi	50.000
2) Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione	50.000

NOTA: Le tasse universitarie e scolastiche di cui alla presente tabella decorrono rispettivamente dall'anno accademico 1985/86 e dall'anno scolastico 1985/86.

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

TABELLA F

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

REDDITO FAMILIARE	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1	60.000	120.000	180.000	240.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 1,25	30.000	90.000	150.000	210.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 1,50	—	60.000	120.000	180.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 1,75	—	—	90.000	150.000
fino ai limiti di reddito previsti al comma 1 × 2	—	—	—	120.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

TABELLA G

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

TABELLA G

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

SETTORI	Qualifica	Aliquota %
— Industria	operai	2,22 per cento
— Lavorazione foglia del tabacco	operai	
— Artigianato	operai	
— Industria e artigianato	lavoranti a domicilio	
— Pesca costiera non rientrante nell'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413	operai	
— Pesca rientrante nell'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413	operai	
— Gente dell'aria	operai	
— Lavoratori dello spettacolo	operai	
— Lavoratori dei giornali quotidiani	operai	
— Cooperative (*) (settore commercio)	operai ed impiegati	2,44 per cento
— Commercio	operai ed impiegati	
— Pubblici esercizi	operai ed impiegati	
— Dipendenti da proprietari di fabbricati	pulitori ed operai	
— Servizio di culto	operai e sacrestani	
— Credito e assicurazioni	operai	2,55 per cento
— Trasporti	dipendenti da aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148	2,72 per cento

(*) Per i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve fare riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli ..... *Pag.* 2

Tabelle - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* ..... » 89

— A (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da legge pluriennali) (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*) ..... » 93

— B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*) ..... » 97

— C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*) ..... » 107

— D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*) ..... » 113

— E (tasse universitarie e scolastiche) (*testo approvato dal Senato e, a fronte, testo approvato dalla Camera dei deputati*) ..... » 117

— F (assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico) (*testo approvato dal Senato e, a fronte, testo approvato dalla Camera dei deputati*) ..... » 125

— G (contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia (*testo approvato dal Senato e, a fronte, testo approvato dalla Camera dei deputati*) ..... » 129

— *Testo approvato dal Senato:*

— A (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) ..... » 135

— B (voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) ..... » 157

— C (voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) ..... » 173

— D (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) ... » 181

— E (tasse universitarie e scolastiche) ..... » 195

— F (assegno integrativo da corrispondere per i figli a carico) ..... » 199

— G (contributi a carico dei datori di lavoro per i soggeti aventi diritto alle indennità economiche di malattia) ..... » 203